



PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DI MATERA

Approvato con Decreto Presidenziale n. 52 del 1 Aprile 2015



Prot. n. 0008885

12 APR 2015

Decreto Presidenziale N° 52 del 1 APRILE 2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Matera.

PROPONENTE: AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

L'anno duemilaquindici, il giorno primo Aprile in Matera nella sede del palazzo della Provincia il Presidente dr. Francesco De GIACOMO, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art.27 del C.C.N.L. del 14.09.2000 per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che le Amministrazioni provviste di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinino la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi stabiliti dal R.D. 27.11.1933 n. 1578, nelle forme e con le modalità regolamentate dal comune;
- l'art.37 del C.C.N.L. del 23.12.1999 per il personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali conferma la facoltà per gli Enti provvisti di Avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente secondo i principi della legge professionale.

Verificato che la suddetta disciplina contrattuale riconosce alle Amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie Locali un potere di autoregolamentazione locale, da cui deriva per gli Enti che hanno istituito una Avvocatura, la possibilità di adottare una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere ai professionisti legali in servizio presso l'Ente;

Rilevato dalla normativa di riferimento che i compensi professionali spettano nel caso di sentenza favorevole per l'Ente oppure nel caso in cui sia emanato da qualsiasi autorità decidente un qualsiasi atto avente natura e contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per la Provincia di Matera;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante, tra l'altro, disposizioni sulle professioni regolamentate;

Vista la legge 31/12/2012 n. 247, relativa alla "Nuova disciplina dell'Ordinamento Forense";

Rilevato, altresì, che con D.M. 10/03/2014 n. 55 è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247;

Considerato che l'art. 9 del DL 24/06/2014 n. 90 "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, ha introdotto modifiche per la corresponsione dei compensi professionali, prevedendo espressamente l'obbligo di adeguamento dei relativi regolamenti;

Considerato che risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Matera, tenendo conto delle predette disposizioni normative;

che, dapprima in data 02.01.2015, con nota prot. n.13 e, successivamente, in data 27.02.2015, con nota prot. n.5448, l'Avvocatura trasmetteva la bozza del predetto Regolamento alle Organizzazioni Sindacali, al fine di consentire l'informativa prevista dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro degli Enti Locali e che non sono pervenute osservazioni da parte delle stesse;

Dato atto che, alla presente proposta, sono allegati i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;


CON i poteri conferitigli dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n° 56 e s.m.i.;


DECRETA

1. di approvare il "Regolamento dell'Avvocatura" della Provincia di Matera, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. di dare atto che all'attuazione dello stesso Regolamento provvederà il Segretario Generale e gli uffici competenti dell'Ente;
4. Di dare atto altresì che all'esecuzione del presente decreto presidenziale provvederà l'Area Affari Legali e Contenzioso di questo Ente;
5. Il presente decreto:
 - Ha decorrenza immediata;
 - Viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco DE GIACOMO






Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente decreto presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 1-2 APR. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO

Matera, li 1-2 APR. 2015





PROVINCIA DI MATERA

PARERI SULLA PROPOSTA di Decreto Presidenziale N°.....52.....del 01 APR. 2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Matera.

PROPONENTE: AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, li _____

Il Dirigente
Dott. Enrico De Capua

- La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Matera, li _____

Il dirigente Area Finanziaria
Dott. Francesco Menzella

- Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla legittimità della proposta.

Matera, li 1/4/2015

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso MARRAZZO

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N° 52 DEL 01 APR. 2015

Allegato alla delibera
n° 58
del 1/4/2015
M. Motta

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE DI MATERA

Art. 1 Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Provinciale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012).
3. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
5. L'Amministrazione Provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).
6. Gli avvocati preposti, quali dipendenti provinciali all'Avvocatura provinciale, sono iscritti nel relativo Elenco speciale annesso all'Albo ordinario degli Avvocati (ex artt. 15 comma 1 lett. b, 19 comma 3 e 23 della L. 31/12/2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") e possono come tali patrocinare esclusivamente le controversie concernenti la Provincia di Matera, a termini del presente regolamento e del vigente ordinamento professionale. La quota annuale di iscrizione è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente. Gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti. Le eventuali spese di partecipazione sono a carico dell'Ente.
7. Gli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della L. n. 247/2012.

Art. 2 Personale dell'Avvocatura.

1. L'Avvocatura Provinciale è composta, oltre che dagli Avvocati della Provincia, da personale amministrativo di supporto agli stessi. Il personale de quo è gestito dall'Avvocato Dirigente e, in mancanza, dal Dirigente degli Affari Generali, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari al funzionamento dell'Avvocatura.

2. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati all'Ente, al Presidente e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio; h) predispone ogni altro atto utile all'attività dell'Avvocatura; i) attività connesse al processo civile telematico.

Art. 3

Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno. L'Avvocatura Provinciale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

2. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente che, a tal fine, assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura che può patrocinare esclusivamente le controversie concernenti la Provincia di Matera, a termini del presente regolamento e del vigente ordinamento professionale.

3. Il mandato *ad litem* è conferito dal Presidente.

4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Art. 4

Incarichi ad avvocati esterni

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere conferiti dal Presidente ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, comunque previo parere dell'Avvocatura.

Art. 5

Altre attività dell'Avvocatura Provinciale

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 3 l'Avvocatura Provinciale fornisce al Presidente, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e


regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia.

Art. 6 Metodo di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.
2. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civili, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.
3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede provinciale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti provinciali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta senza vincolo di orario. L'utilizzo del budget elettronico ha la sola finalità di attestare la presenza in Ufficio svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria.
4. Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
5. Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

Art. 7 Dovere di collaborazione

1. Gli uffici provinciali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro tempi ristretti, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti provinciali dotati della competenza necessaria.



Art. 8 Compensi professionali

1. In conformità agli art. 37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 (Area dirigenza) e art. 27 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (Funzionari Avvocati), ai singoli dipendenti provinciali avvocati preposti all'Avvocatura provinciale e formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in favore del legale che ha patrocinato la lite oppure in parti proporzionali a favore dei legali componenti dell'Avvocatura che hanno trattato congiuntamente la questione ed effettivamente reso le relative prestazioni, in base al rendimento individuale e alla puntualità negli adempimenti processuali.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi vigenti, decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita parcella a valenza interna, a cura del legale. Per sentenza favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale che concluda la controversia lasciando sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende e determinando effettivo vantaggio all'Amministrazione in relazione ai contenuti della pronuncia giudiziale e agli effetti sostanziali che ne derivano, ossia, a titolo esemplificativo:

- a) le sentenze nelle quali sia rigettata, in tutto o per la parte sostanziale, la domanda giudiziale di controparte;
- b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato, unilateralmente e senza condizioni, alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversaria.

3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna, bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013).

4. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 della L. 114/2014 ed in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.

La parte restante delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

5. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio, a contrattazione decentrata approvata, secondo l'importo indicato annualmente a questo scopo dall'Amministrazione Provinciale e determinato applicando i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.

6. Qualora l'incarico difensivo sia conferito dall'Amministrazione a un avvocato dipendente congiuntamente a professionista esterno, compete all'avvocato dipendente la metà dell'importo delle spese liquidate poste a carico della controparte (ferma restando, nei

confronti del solo professionista esterno, l'entità del compenso altrimenti spettante a ciascun professionista nel caso di pluralità di difensori).

7. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in caso di incarichi di patrocinio conferiti all'avvocato dell'Ente e cessati per qualsiasi causa prima della definizione giudiziale del contenzioso - e sempre nell'evenienza del successivo esito favorevole per l'Ente delle rispettive vertenze - competeranno all'avvocato dell'Ente i compensi per l'attività difensiva effettivamente svolta fino alla cessazione del mandato comunque verificatasi e da quantificarsi secondo le vigenti tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Art. 9 Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura provinciale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione provinciale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 10 Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché la necessità di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'Avvocatura Provinciale ovvero da legali del libero Foro su incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

